

SALUTE=QUITÀ

STATUTO

Associazione Salutequità

Capitolo I

Costituzione e scopi

Art.1 – Costituzione

E' costituita un'associazione, apartitica e aconfessionale, senza scopo di lucro, sotto la denominazione: Salutequità.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 - Sede

L'associazione ha sede pro tempore a Roma sita in Piazza Augusto Imperatore 3, e possono istituirsi sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

Il Consiglio Direttivo è fin d'ora autorizzato a trasferire la sede legale nell'ambito della Provincia di Roma, mentre può essere trasferita in altro comune solo con una delibera dell'assemblea straordinaria dei Soci, e ciò comporterà modifica dell'attuale Statuto; il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali, senza che ciò comporti la modifica dello statuto; i Soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

Articolo 3 - Finalità e Attività

L'Associazione svolge la propria attività a favore degli associati, nonché dei terzi, con finalità di solidarietà sociale, di promozione e tutela del diritto fondamentale alla salute ampiamente inteso ed un'equa applicazione dello stesso per il superamento delle disuguaglianze. Salutequità sostiene le politiche pubbliche, al livello nazionale, internazionale e locale, affinché coniughino e salvaguardino sempre salute ed equità anche attraverso l'innovazione, considerandoli elementi inseparabili tra loro e prerequisiti l'uno per l'altro, ponendo al centro del dibattito politico, istituzionale, economico, scientifico, sociale e dell'organizzazione sanitaria il diritto alla salute in tutte le sue componenti fondanti e politiche che possono incidere sulla salute, con particolare attenzione alla capacità di garantirne l'equità.

L'Associazione potrà, in particolare, nei settori indicati:

- a) promuovere convegni, seminari, dibattiti, webinar, conferenze stampa, progetti, mostre e corsi di aggiornamento, anche in collaborazione con altri Enti, Istituzioni ed Associazioni;
- b) promuovere ed organizzare corsi di formazione, anche professionali, e approfondimenti su tematiche connesse alle finalità dell'Associazione;
- c) curare la redazione delle proprie pubblicazioni, report, analisi e promuoverne la diffusione e la distribuzione anche attraverso strumenti di comunicazione telematica e la collaborazione con gli editori e i media tradizionali e social;
- d) predisporre gruppi di studio e/o approfondimento su specifiche tematiche di interesse dell'Associazione e curare la successiva diffusione del lavoro prodotto;
- e) istituire un comitato scientifico con funzioni consultive e di supporto su specifiche materie, nonché di approfondimento, studio e ricerca su tematiche di interesse dell'Associazione;
- f) predisporre e promuovere provvedimenti di carattere normativo e amministrativo ritenuti necessari per il perseguimento del proprio scopo statutario;
- g) svolgere attività istituzionale di interlocuzione e lobby per il perseguimento dello scopo istituzionale;
- h) progettare e realizzare pubblicazioni, materiali informativi e didattici su supporto cartaceo, informatizzato, online e video, anche in collaborazione con altri enti, inerenti le attività e le materie promosse, organizzate e gestite dall'Associazione;

i) promuovere e curare direttamente e/o indirettamente, anche in collaborazione con altri enti, la redazione, l'edizione e la distribuzione (anche on-line) di libri, testi, giornali periodici (esclusi i quotidiani), dispense, notiziari e indagini attraverso ogni mezzo di comunicazione, inerenti le attività e le materie promosse, organizzate e gestite dall'Associazione;

l) stipulare convenzioni, con enti, istituzioni e società al fine di perseguire il proprio scopo statutario e offrire ai propri Soci agevolazioni e servizi;

m) sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso raccolte di fondi da destinare alla realizzazione delle attività proprie dell'Associazione, anche in collaborazione con altri enti e/o organizzazioni (pubblici e/o privati);

n) sensibilizzare la pubblica opinione e le Istituzioni attraverso campagne e progetti specifici;

o) collaborare con testate giornalistiche, radio, televisive ed ogni ulteriore mezzo informativo al fine di comunicare e promuovere i propri scopi statuari.

Nel rispetto della normativa fiscale e della legislazione vigente, l'Associazione, al fine di autofinanziarsi, potrà inoltre, pur non avendo fini di lucro, svolgere attività commerciali ed immobiliari atte al raggiungimento dello scopo sociale; in tal caso gli eventuali utili andranno investiti nell'Associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità delle attività della stessa. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. L'Associazione può, inoltre, in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o parasubordinato di personale esperto, anche ricorrendo a propri associati. L'Associazione potrà, altresì, avvalersi di professionisti esperti nelle materie di cui alle finalità sociali.

Al fine dell'erogazione dei servizi l'Associazione, ove ritenuto opportuno, predisporrà un regolamento teso alla utilizzazione degli stessi.

L'Associazione persegue le suddette finalità, nonché le attività direttamente connesse alle stesse.

Art. 4 - Attività Connesse

Al fine di raccogliere i fondi necessari per realizzare i propri scopi e sostenere le attività istituzionali, l'Associazione potrà effettuare delle attività connesse entro i limiti stabiliti dalle leggi vigenti.

CAPITOLO II

Patrimonio e Risorse Finanziarie

Articolo 5 - Risorse Economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote sociali;
- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato e/o delle Regioni, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti:
- contributi di organismi internazionali;
- elargizioni liberali degli associati e dei terzi;
- lasciti e donazioni;
- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;
- attività commerciali e produttive consentite dalla normativa vigente;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionali;
- proventi di attività benefiche e sociali

- qualsiasi altra entrata derivante dalle attività istituzionali e/o connesse, nei limiti della normativa vigente. I fondi sono depositati presso gli istituti di credito e/o postale stabiliti dal Consiglio Direttivo, ove si ritenga necessario.

I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione, di decesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 6 - Divieto di distribuzione dell'utile

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la distinzione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni non lucrative che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione è obbligata ad impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connessa, o accantonarli a fondi da destinare alla crescita dell'Associazione stessa.

L'Associazione è obbligata a devolvere - in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa - il proprio patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPITOLO III

Art. 7-Soci

L'Associazione si compone di:

- a) Soci Fondatori
- b) Soci Ordinari
- c) Soci Onorari

Sono Soci Fondatori coloro che hanno contribuito alla costituzione dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari coloro che, previa domanda di ammissione al Consiglio Direttivo e presentazione da parte di almeno due membri dello stesso, entrano a far parte dell'Associazione e si impegnano a versare una quota associativa annuale non cedibile o rimborsabile.

Sono Soci Onorari coloro che hanno reso particolari servizi all'Associazione; essi possono essere dispensati dal versare quote associative.

I Soci Fondatori, Ordinari ed Onorari godono di diritto di voto in Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

Possono far richiesta di adesione all'Associazione le persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividano le finalità. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Coloro che desiderino acquisire la qualità di Socio devono presentare domanda al Consiglio Direttivo indicando il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza. Devono allegare alla domanda una dichiarazione scritta nella quale illustrano i motivi dell'adesione dichiarando altresì di condividere le finalità e gli scopi dell'Associazione, nonché di attenersi alle norme dello Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. Il Consiglio Direttivo, ricevuta la domanda dell'aspirante Socio, dovrà esprimere un sintetico parere non vincolante sull'ammissione e, in caso di parere positivo, dovrà darne comunicazione all'Assemblea dei Soci, la quale verrà appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, entro

trenta giorni dall'emissione del parere, per deliberare, insindacabilmente, in merito alla definitiva ammissione o rigetto del candidato.

In caso di parere negativo del Consiglio Direttivo, la domanda deve intendersi rigettata, ed il candidato potrà ricorrere entro il termine di quindici giorni, all'Assemblea che decide a maggioranza dei presenti.

L'esclusione di un associato può essere deliberata dall'assemblea dei Soci per gravi motivi.

Art. 8 - Diritti

La qualità di Socio Fondatore, Ordinario e Onorario dà diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare ed esprimere il proprio voto nelle Assemblee dell'Associazione;
- c) eleggere gli organi direttivi e di garanzia dell'Associazione ed essere eletto negli stessi.
- d) promuovere ed organizzare, in accordo con il Consiglio Direttivo, attività corrispondenti ai principi ed alle finalità dell'Associazione;
- e) utilizzare le strutture dell'Associazione, nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'uso.

Art. 9 - Obblighi

Salvo quanto stabilito dagli articoli precedenti, i Soci sono tenuti:

- a) al regolare pagamento della quota sociale - fissata per il primo anno in €.100,00 (cento/00) - e, laddove necessario, periodicamente aggiornata dal Consiglio Direttivo;
- b) alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- c) a prestare la propria fattiva collaborazione per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento e di esborso ulteriori rispetto al versamento originario ed al versamento della quota associativa annuale.

E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento iniziale minimo ed il versamento della quota associativa annuale e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare per successione a universale.

CAPITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art.10 - Organi sociali dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente ed il vice Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti, o, in alternativa, Il Revisore Contabile (solo qualora l'Assemblea decida di istituirlo o sia obbligatorio per legge).

Art.11 -Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede sociale, o, in alternativa, tramite email, almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere l'ordine del giorno; è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo e di un decimo dei Soci, in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio d'esercizio) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- decidere sulla necessità di istituire un Collegio dei Revisori dei Conti o un unico Revisore;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale;
- deliberare sull'ammissione dei nuovi Soci;
- deliberare in merito all'esclusione di Soci.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci in proprio o per delega.

La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza dei 2/3 dei Soci, ed in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti e delibera con la maggioranza assoluta di essi.

D'ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei Soci. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i Soci.

Ciascun Socio può essere portatore, al massimo, di due sole deleghe.

L'avviso di convocazione è portato a conoscenza nelle modalità previste dal presente statuto ai Soci almeno quindici giorni prima della data stabilita ed è reso pubblico nella sede sociale o, in alternativa, a mezzo email, e deve contenere l'ordine del giorno.

Le riunioni dell'Assemblea dei Soci possono svolgersi anche in modalità telematica, in tal caso il relativo verbale verrà sottoscritto, anche digitalmente, dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato e copia del verbale dovrà essere inviato, anche a mezzo di posta elettronica, a tutti i Soci.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci e, per la prima volta, nell'atto costitutivo ed è composto da un minimo di tre componenti.

Resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere sempre rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali gruppi di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Nella votazione in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo. Compete al Consiglio Direttivo:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli di competenza dell'Assemblea;
- b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione. Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'Albo Avvisi esposto nella sede sociale o, in alternativa, a mezzo email. I Soci possono richiederne copia personale;
- c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio d'esercizio entro la fine del mese di aprile successivo a quello dell'anno di competenze;
- d) determinare il programma dei lavori in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- e) eleggere il Presidente e, ove ritenuto necessario, il Vice Presidente;
- f) esprimere parere positivo sull'adesione dei nuovi Soci o respingerne le domande;
- g) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- h) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai Soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- i) istituire gruppi di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- l) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore Generale e/o un Revisore Contabile deliberandone i relativi poteri.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del quadriennio devono essere disposte dall'Assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in modalità telematica, in tal caso il relativo verbale verrà sottoscritto, anche digitalmente, dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e copia del verbale dovrà essere inviato, anche a mezzo di posta elettronica, a tutti i Consiglieri.

Art.13 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i componenti dello stesso a maggioranza dei voti. Essi sono sostituibili in qualunque momento dal Consiglio Direttivo stesso.

Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone quietanze liberatorie;

- c) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- d) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- e) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art.14 - Bilancio

Ogni anno devono essere redatti a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile. Il bilancio deve essere portato a conoscenza del Collegio dei Revisori, ovvero il Revisore Contabile, ove istituiti, almeno trenta giorni prima della presentazione all'Assemblea.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre). Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle con esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre associazioni con finalità analoghe che per legge statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

CAPITOLO V

Modifiche statutarie e norme finali

Art.15 - Modifiche allo statuto e scioglimento dell'Associazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea straordinaria da uno degli organi o da almeno un decimo dei Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno.

Lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, comporta l'obbligo di devolvere il patrimonio a favore di altre associazioni con finalità analoghe che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.16 - Norme di rinvio

Tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed alle loro eventuali modificazioni.